# T E A T R O  M A S S I M O  B E L L I N I
## C A T A N I A

## PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

**Provvedimento** ....67.... **del** ....06 APR. 2020....

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Misure urgenti in materia di lavoro agile. Autorizzazioni .

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Bilancio 20 ..... **Competenze** .....

**Cap.** ..... **Spese per** .....

.....

Somma stanziata € .....

Impegni assunti € .....

Fondo disponibile € .....

Visto ed iscritto a ..... N. .....

de ..... Cap. .....

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€. ..... **VISTO E PRESO NOTA IN CONFORMITA' AL DISPOSITIVO** .....

addì ..06.04..... 20 20.....

**IL CAPO SERVIZIO** **IL CAPO SETTORE**

**SETTORE**

Prot. n. ..... del .....

**Il Compilatore** .....

**Visto:**

**Il Capo Settore** **Il Direttore Amministrativo**

**SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

**Inviata alla Regione Siciliana il** .....

**Visto:**

.....

L'anno duemilaventi

il giorno 6 del mese aprile

Il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 774/Serv. 1° S.G. del 19 novembre 2019, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Misure urgenti in materia di lavoro agile. Autorizzazioni .

**IL SOVRINTENDENTE**

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 05 marzo 2020, avente per oggetto: "*Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle produzioni programmate dall'Ente, facenti parte della Stagione Lirica e di Balletto e della Stagione Sinfonica 2020, dal 06 marzo al 03 aprile 2020 e, in ogni caso, fino alla cessazione delle misure restrittive imposte dal Governo nel rispetto dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**Rilevato che:**

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 e la Circolare n.1 del 4 marzo 2020, tra le altre indicazioni rivolte alle P.A. in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha individuato, tra l'altro, quali misure da adottare, anche il potenziamento al ricorso del lavoro agile, attraverso modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, anche in deroga, rispetto ai normali presupposti e modalità di svolgimento, con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, art. 2, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, art. 4, comma 1, lettera a) e il D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera n) individuano lo smart working, quale modalità lavorativa da adottare sull'intero territorio nazionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da virus COVID-19, in base al quale: "*La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro*";
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1 lettera r), il D.P.C.M 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, articolo 1, comma 1, punto 6), concernenti ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, sulla scia dei precedenti provvedimenti in materia, ribadiscono e sollecitano l'attivazione di modalità di lavoro agili, da applicare a ogni rapporto di lavoro, per fronteggiare l'emergenza riducendo gli spostamenti, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- il Presidente della Regione Siciliana, con l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 del 13/03/2020, avente per oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" all'art. 8 (*Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti sottoposti a vigilanza e controllo dell'Amministrazione Regionale e delle società a controllo pubblico*), comma 1, lettera a), ha disposto testualmente "*applicare la modalità del lavoro agile e dare attuazione alle disposizioni per il personale dipendente secondo le direttive impartite dall' Assessore Regionale alle autonomie locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli allegati n. 4 e 5 alla presente ordinanza*";

**Visto** l'art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, avente per oggetto: "*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio*", dispone, testualmente:

1. *"Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che, conseguentemente:*
   a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
   b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;*
2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall' amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

**Richiamato** il proprio Provvedimento n. 61 del 23 marzo 2020, avente per oggetto: "Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Misure urgenti in materia di lavoro agile. Determinazioni", con il quale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale emanata per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e in adesione alle proposte formulate dalle competenti Direzioni, è stata disciplinata l'attività lavorativa del personale dipendente, come segue:

- ***Personale Amministrativo**, con decorrenza immediata e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, avvio lavoro agile nel rispetto dell'art. 87, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;*
- ***Personale artistico (Professori d'Orchestra, Artisti del Coro, Maestri Collaboratori),** con decorrenza 31 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 9, avvio lavoro agile secondo l'art. 87, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, nel rispetto delle direttive sopra indicate e della relazione del Direttore Artistico del 20 marzo 2020.*
- ***Personale Tecnico (Direzione Servizi Tecnici – Direzione Allestimenti Scenici),** come dichiarato dalle competenti Direzioni, pur trovando, in linea di principio, applicazione l'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, risulta oggettivamente impossibile rendere le prestazioni lavorative in modalità agile ( smart working ), essendo indispensabile la presenza in Teatro per l'espletamento delle mansioni lavorative, che risultano strumentali e connessi alla produzione artistica, non potendosi neanche prevedere una attività preparatoria e funzionale da effettuarsi al di fuori del Teatro. Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, il personale tecnico può essere esentato dal servizio, con decorrenza 31 marzo 2020, laddove siano preventivamente esperite tutte le possibilità previste dal comma 3 dell'articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, altri istituti similari);*
- ***Personale tecnico addetto al servizio di prevenzione incendi** (personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato), continua la regolare attività, in ottemperanza alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per garantire la sicurezza della struttura del Teatro Bellini;*

**Considerato che**:

- è possibile delocalizzare le attività di lavoro dei dipendenti richiedenti senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle prestazioni lavorative al di fuori della sede di lavoro;
- i dipendenti godono di autonomia lavorativa e hanno la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa;

- è possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti mediante produzione di apposite schede giornaliere;
- i dipendenti si impegnano ad essere reperibili nella fascia oraria concordata con l'Amministrazione, che comunque non pub eccedere l'ordinaria prestazione giornaliera, e a comunicare immediatamente al proprio ufficio le ragioni, motivate e documentate, che lo costringono ad allontanarsi dalla sede individuata durante la suddetta fascia oraria:
- i dipendenti si impegnano ad eseguire la prestazione lavorativa nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;

- le prestazioni, le durate e la reperibilità telefonica e telematica in modalità smart working si sono disciplinate in apposite schede istruttorie da consegnare al Settore del Personale;
- Eventuali strumentazioni tecnologiche necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro sono di proprietà del dipendente;
- i dipendenti sono obbligati nell'espletamento dell'attività fuori dalla sede di lavoro allo svolgimento delle attività sopra previste in raccordo coi rispettivi Capi Settore e a fornire agli stessi report giornalieri delle attività svolte;
- le modalità di recesso d'iniziativa dei dipendenti e di revoca da parte dell'Amministrazione potranno avvenire mediante comunicazione via mail da trasmettere almeno il giorno prima del recesso;

**Visto il** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, avente per oggetto: "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 01 aprile 2020, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, avente per oggetto: "*misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa*".

**Vista** la relazione del Direttore Artistico datata 05 aprile 2020 (Allegato A), con la quale viene evidenziato il lavoro proficuo svolto in modalità smart working dai complessi artistici nel periodo dal 31 marzo al 04 aprile 2020, con esposizione del programma di lavoro per la settimana dal 06 al 13 aprile 2020;

**Vista** la relazione del Maestro del Coro datata 05 aprile 2020 (Allegato B), con la quale viene evidenziato il programma di lavoro realizzato diretto dallo stesso Maestro, con rendiconto del programma svolto dal 31 marzo al 04 aprile 2020;

**Visto** l'elenco nominativo del personale dipendente dell'Ente che in atto, e fino alla data del 13 aprile 2020, opera in modalità smart working, trasmesso in data odierna dal Settore Organizzazione e Personale, il quale viene allegato al presente atto (Allegato C) per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**DISPONE**

- La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Prendere atto che in attuazione della vigente normativa e nel rispetto dei principi definiti con il Provvedimento del Sovrintendente n. 61 del 23 marzo 2020, i dipendenti riportati nell'elenco nominativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C) espletano l'attività lavorativa di propria competenza in modalità "smart working", fino alla data del 13 aprile 2020, termine attuali misure di restrizione per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Con successive comunicazioni verranno diramate al personale dipendente le istruzioni operative.
- Demandare alla Direzione Amministrativa la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per le relative competenze.
- Demandare alla Direzione Amministrativa di curare gli adempimenti consequenziali all'approvazione del presente ivi compresa la comunicazione nei confronti degli Istituti INPS ed INAIL dell''elenco del personale attivato in smart working per adempimenti di competenza.

**Il Sovrintendente**
**Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera**